

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta da:

Dott. GIUSTO Alberto - Presidente  
Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere  
Dott. SCALIA Laura - Consigliere  
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere  
Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere Rel.  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 1195/2025 R.G. proposto da:  
rappresentato e difeso dall'avvocato

ricorrente  
intimata

avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna n. 1141/2024 depositata il 29/10/2024.  
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.

**Svolgimento del processo**

Considerato che:

Con ricorso depositato il 27.03.2024, chiedeva avanti il Tribunale di Parma pronunciarsi la separazione, con contestuale domanda di divorzio, dal marito sposato il 25.08.2015, con affido congiunto dei figli gemelli minori e , nati in il (Omissis), e collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare sita in da assegnarsi in proprio favore.

La ricorrente chiedeva inoltre che venisse posto a carico del un assegno di mantenimento personale di Euro 400,00 mensili, un assegno di mantenimento per la prole di Euro 900,00 mensili (Euro 450,00 per figlio), oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie, stabilendosi il calendario degli incontri padre-minori.

Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla richiesta di separazione, ma chiedendo l'addebito alla moglie.

Chiedeva altresì che i minori fossero affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con tempi di permanenza paritari, mantenendo la loro residenza presso l'abitazione familiare da assegnarsi in suo favore in quanto di sua proprietà.

Con ordinanza dell'08.07.2024 il Giudice adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi del primo comma dell'art.473-bis 22 c.p.c., disponendo l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, mantenendo la loro residenza presso la casa familiare, con tempi paritari di frequentazione (nello specifico, a far data dal 15.07.2024, i minori avrebbero trascorso settimane alterne, dal lunedì alla domenica, con il padre presso la casa familiare di (Omissis), e con la madre presso l'abitazione della nonna materna di via (Omissis) al ; la permanenza con ciascun genitore durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi; poneva a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie; riconosceva l'assegno unico per intero in favore della incaricava il Servizio Sociale competente per territorio di sottoporre ad osservazione il nucleo familiare.

Con ricorso dep. 18.07.2024, impugnava avanti alla Corte di appello di Bologna detta ordinanza contestando la collocazione paritaria alternata dei minori, ritenuta contraria all'interesse degli stessi, alla stabilità e continuità delle proprie abitudini di vita e priva di qualsivoglia valutazione in ordine alla concreta situazione del nucleo familiare e la mancata assegnazione della casa coniugale alla madre a fronte della ritenuta inammissibilità della relativa domanda da parte della ricorrente perché formulata per la prima volta nella seconda memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c.

Si costituiva in data 28.08.2024 ..., chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, il rigetto del reclamo; in via riconvenzionale, chiedeva l'assegnazione in proprio favore della casa familiare di sua esclusiva proprietà e l'ordine alla ... di rilasciarla entro e non oltre trenta giorni dalla pronuncia. Con ordinanza 29.10.2024 la Corte di appello assegnava la casa familiare alla madre per abitarla unitamente ai figli, disponendo che il padre rilasciasse detta abitazione entro gg. 30 e stabilendo per il genitore non convivente con i figli la possibilità di trascorrere con loro due pomeriggi a settimana e weekend alternati.

Osservava che l'assegnazione della casa coniugale in presenza di figli minori costituiva un diritto indisponibile e che, per tale motivo, trovava applicazione l'art. 473 bis 19 cp.c. con conseguente inoperatività delle decadenze previste dagli art. 473 bis 14 e 473 bis 17 c.p.c., diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale il quale aveva considerato inammissibile la domanda formulata dalla madre nel procedimento di primo grado solo con la successiva memoria dep. 24.5.2024 ex art. 473 bis 17 c.p.c. Chiariva infatti che nell'ottica del legislatore (l'art. 337-sexies c.c. comma 1 e n. 898 del 1970, art. 6 comma sesto), l'assegnazione della casa familiare è funzionale a tutelare l'interesse prioritario dei figli alla continuità della vita familiare.

Osservava poi che il collocamento prevalente presso la madre rendeva necessaria la previsione di un contributo paterno al mantenimento dei minori che, considerati i redditi sostanzialmente paritari delle parti e l'età dei figli, riteneva equo fissare in Euro 200,00 per ciascun minore oltre il 50% delle spese straordinarie.

ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria cui non ha resistito depositando in vista dell'udienza camerale notte scritte pur in assenza di controricorso.

#### **Motivi della decisione**

Considerato che:

Con il primo motivo si denuncia la violazione, falsa ed errata applicazione ed interpretazione (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 337 ter c.c., comma 1 e 2) per avere la Corte, utilizzato nella modifica parziale delle condizioni relative al collocamento, come unico criterio la tenera età dei figli, in spregio all'ormai consolidato nella giurisprudenza che considera il collocamento paritario la massima espressione del principio della bigenitorialità, ossia di mantenere un rapporto equilibrato e costante con entrambi i genitori.

Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norma di diritto (ex art. 360 n. 3 c.p.c.), in particolare dell'art. 337, ter e sexies c.c. per avere la Corte distrettuale assegnato la casa coniugale alla madre in quanto collocataria prevalente dei minori senza valutare quale fosse l'interesse prevalente dei figli, senza considerare di chi fosse la proprietà della casa e senza tenere conto della circostanza di parità economica tra i coniugi.

Con un terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo dell'omesso esame di alcuni fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 n. 5 c.p.c.). Si lamenta che la Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che i minori vengono accuditi prevalentemente dal padre che può contare su un orario di lavoro che termina intorno alle 14,30 e beneficia anche del supporto della propria madre. Occorre prima di tutto affermare l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento in questa sede impugnato.

Al riguardo questa Corte ha di recente affermato che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, la decisione assunta in sede di reclamo contro l'ordinanza che ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione è ricorribile per cassazione qualora riguardi, tra l'altro, statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", poiché il rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. ai "casi" di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo (nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 164 del 2024), per individuare i provvedimenti nei confronti dei quali è ammessa l'impugnazione in sede di legittimità, non è riferito al tipo dei provvedimenti ivi menzionati,

ma al contenuto delle statuizioni ivi riportate (Cass. 1486 del 2025, principio questo ribadito anche da Cass. 4110 del 2026).

Il ricorso per cassazione è, pertanto, ammissibile in presenza di decisioni che, come nella specie, è suscettibile di comportare, ad avviso del ricorrente, una significativa limitazione della relazione genitoriale tra il padre e i figli (ora di 10 anni) tale da alterare il rapporto equilibrato e costante attualmente in essere.

In via preliminare va altresì rilevato che . ha depositato memoria in vista dell'udienza camerale non preceduta dal controricorso sicché ai sensi dell'art 370 c.p.c. non può dirsi costituita con conseguente preclusione del deposito di memorie illustrative.

Il primo ed il terzo motivo che meritano un vaglio congiunto sono fondati nei termini di seguito evidenziati.

Giova ricordare che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, in applicazione dell'art. 337 ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022).

Non solo la scelta della tipologia di affidamento (condiviso, esclusivo o super-esclusivo), ma anche la disciplina del collocamento e delle modalità di frequentazione devono seguire il criterio appena indicato, tenuto conto che sono tali statuizioni a incidere in concreto sulla relazione tra genitore e figlio.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto che, quando si verte in ipotesi di figlio minore in età prescolare o consimile, si deve considerare la rilevanza della posizione materna, in quanto maggiormente rispondente agli interessi della prole. Il collocamento prevalente presso la madre, nella valutazione del giudice del reclamo, è stato, dunque, legato alla considerazione della tenera età dei figli. In tal modo il giudice di merito ha operato un giudizio "in astratto", incentrato sulla sola età dei minori, che comunque avevano già compiuto otto anni, senza preoccuparsi di prestare attenzione alle modalità di relazione in atto dei bambini con i genitori, ritenendo prevalente tale criterio astratto rispetto alle concrete condizioni di vita della famiglia.

Il primo e terzo motivo va accolto con l'assorbimento del secondo motivo relativo all'assegnazione della casa familiare.

Deve essere affermato il seguente principio di diritto: "Nei provvedimenti previsti dall'art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all'età del figlio".

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte la decisione va cassata e rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, in relazione ai motivi accolti anche per le spese di legittimità.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, in relazione ai motivi accolti anche per le spese di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma il 12 marzo 2026.  
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2026